

GESTIONE SEPARATA A PRESTAZIONE DEFINITA

Art. 23 – Scopo

La Gestione eroga prestazioni definite in forma di rendita.

Art. 24 – Iscritti

Sono iscritti alla Gestione i dipendenti in servizio, già iscritti al Fondo alla data del 31.12.1997.

Art. 25 – Risorse

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

- a) il patrimonio in essere alla data del 31.12.1997;
- b) i contributi di cui all'art. 26;
- c) i rendimenti delle attività patrimoniali possedute;
- d) qualsiasi altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

Art. 26 – Contribuzione

Salva eventuale diversa misura successivamente concordata dalle Fonti Istitutive, in conformità alla Fonte Istitutiva del 12 febbraio 1999, è prevista, a partire dall'1.1.1998, la contribuzione a carico della Banca nella misura del 5,70% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO, tempo per tempo goduta dagli iscritti.

Art. 27 – Prestazioni

Sono a carico della Gestione le prestazioni dirette ed ai superstiti in godimento alla data del 31.12.1997 nonché quelle spettanti al personale di cui all'art. 57. Sono altresì a carico della Gestione le pensioni dirette ed ai superstiti di cui ai successivi artt. 28, 29 e 30.

Art. 28 – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, le pensioni dirette sono liquidate con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. L'importo-base delle pensioni dirette è calcolato mediante la seguente tabella di scaglioni di retribuzione annua di riferimento e di corrispondenti percentuali da applicare per ogni anno di anzianità contributiva, entro il limite di 40 anni:

Scaglioni	Percentuali
Da 0 a L. 60.188.000	0,6%
Da L. 60.188.001 a L. 80.050.040	0,046%
Da L. 80.050.041 a L. 99.912.080	0,0388%
Da L. 99.912.081 a L. 114.357.200	0,0316%
Oltre	0,0258%

3. La retribuzione annua di riferimento è quella in godimento alla data del 31.12.1997 con esclusione delle voci extracontrattuali aventi carattere di discontinuità e degli emolumenti aventi carattere di discontinuità, quali i compensi per lavoro straordinario, le diarie, le indennità per turni, ecc. L'anzianità contributiva è quella maturata alla data del 31.12.1997.
4. Per le frazioni di anno, le percentuali di cui alla tabella precedente sono ridotte di tanti dodicesimi quanti sono i mesi necessari a completare l'anno. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
5. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, nei limiti della durata del medesimo contratto, le predette percentuali sono ridotte in misura proporzionale al minor orario settimanale prestato, mentre la retribuzione annua di riferimento è quella prevista per il tempo pieno.
6. L'importo-base calcolato con le modalità di cui ai commi dal 2 al 5, è rivalutato onde consentire il reintegro dell'inflazione intervenuta nel periodo dal 31.12.1997 fino alla liquidazione del trattamento pensionistico. A tal fine, è fatto riferimento all'indice del costo della vita tempo per tempo utilizzato per indicizzare le pensioni a carico dell'AGO.

Art. 29 - Pensioni dirette: requisiti di accesso

1. Il trattamento di quiescenza spetta all'iscritto, cessato dal servizio, in possesso dei requisiti per l'accesso all'analogo trattamento a carico dell'AGO e con la decorrenza dello stesso, a condizione che sussistano almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo.
2. Ove sia riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dell'AGO, la condizione di lavoratore non vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.
3. La pensione di invalidità spetta nel caso in cui lo stato invalidante, che determina la cessazione dal servizio, non preesista all'iscrizione al Fondo e risulti dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall'AGO.
4. La pensione di invalidità deve essere richiesta al Fondo entro 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed è revocata contestualmente all'analogha prestazione a carico dell'AGO.

Art. 30 - Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità

1. La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari individuati dalle norme tempo per tempo in vigore nell'AGO.
2. Il Fondo corrisponde pensioni ai superstiti:
 - a) in caso di morte del titolare di pensione diretta;
 - b) in caso di morte dell'iscritto;
 - c) in caso di morte dell'ex iscritto che vanta almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo e che sia in attesa di maturare gli ulteriori requisiti di cui al comma 1 dell'art. 29. In ogni caso, la pensione ai superstiti spetta in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'AGO.
3. Le pensioni ai superstiti sono calcolate in base alle seguenti percentuali della pensione che, a prescindere dai requisiti di accesso di cui all'art. 29, sarebbe spettata ai danti causa di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ovvero della pensione già percepita dal dante causa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2:
 - a) 60% per il coniuge;
 - b) 60% per ciascun figlio;
 - c) 60% per ciascun genitore;
 - d) 60% per ciascun fratello celibe o sorella nubile.

4. La percentuale di cui alla lettera c) del comma 3 è subordinata all'assenza del coniuge e dei figli, nonché alla condizione che il genitore risulti a carico del dante causa. La percentuale di cui alla lettera d) è subordinata all'ulteriore assenza di genitori a carico, nonché alla condizione che il fratello, o sorella, risulti a carico del dante causa.
5. La somma delle pensioni ai superstiti non può, in alcun caso, essere superiore alla pensione virtualmente spettante al dante causa, ovvero già percepita dal medesimo.
6. La pensione ai superstiti è calcolata sulla base di un'anzianità contributiva di 15 anni nel caso che il dante causa vanti un'anzianità inferiore.

Art. 31 – Adeguamento

L'adeguamento annuale delle pensioni di cui all'art. 27 e successivi è effettuata il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice del costo della vita, di cui al comma 6 dell'art. 28, intervenuta nell'anno precedente.

Art. 32 - Trasferimento ad altro fondo e riscatto

1. Ove cessi dal rapporto di lavoro con la Banca, senza aver maturato i requisiti di cui all'art. 29, l'iscritto deve optare per una delle seguenti alternative:
 - a) può chiedere la liquidazione del montante contributivo risultante dal sottoconto individuale del Conto Speciale appostato nel bilancio dell'esercizio 1997, ulteriormente capitalizzato al tasso di interesse legale, entro il limite massimo del tasso di rendimento della Gestione, per il periodo compreso tra l'1.1.1998 e la cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) può chiedere il trasferimento del medesimo montante ad altro fondo pensione cui egli acceda in relazione alla nuova attività lavorativa oppure ad un fondo pensione aperto;
 - c) nel caso possa vantare un periodo di iscrizione e contribuzione al Fondo non inferiore a 15 anni, può attendere la maturazione degli ulteriori requisiti di accesso di cui all'art. 29.

Art. 33 - Anticipazioni o prestiti

A valere sulla Gestione, il Fondo non concede prestiti né anticipazioni.

Art. 34 - Gestione delle risorse

1. Nell'ambito della gestione delle risorse, Il Fondo persegue l'obiettivo del costante equilibrio tecnico attuariale, anche attraverso il conseguimento di adeguati livelli di rendimento.
2. Compito del Consiglio è l'elaborazione di piani triennali di investimenti e disinvestimenti, finalizzati, tra l'altro, al graduale smobilizzo del patrimonio immobiliare. Ciò in coerenza con l'obiettivo di rendere omogenea la natura delle obbligazioni con quella dei proventi della presente gestione, con quello di conseguire un rendimento adeguato per il mantenimento dell'equilibrio tecnico attuariale e con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
3. Proprio al fine di conseguire i predetti adeguati livelli di rendimento, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione degli impegni e delle disponibilità della presente gestione e, dati i profili di rendimento / rischio attesi e il grado di professionalità necessario per garantire un'efficiente gestione delle risorse, valuta la convenienza di avvalersi della struttura interna e/o di soggetti gestori esterni specializzati nei vari rami di attività.
4. In particolare, per quanto attiene alle disponibilità finanziarie, onde consentire l'allocazione più idonea tra le possibili alternative di investimento mobiliare, il Consiglio valuta la convenienza della gestione diretta o indiretta, attraverso soggetti gestori esterni abilitati, fermo quanto previsto dal successivo art. 48 comma 7; analogamente, per quanto attiene al patrimonio immobiliare, al fine di conseguire una redditività adeguata ai livelli di mercato, il Consiglio valuta l'opportunità di avvalersi di operatori del settore, ovvero del proprio personale, sia con riferimento alla gestione corrente degli immobili (comprese le pertinenti attività amministrative e contabili) sia con riferimento all'individuazione di opportunità di mercato nell'ambito delle operazioni di acquisto/vendita.